



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

Direzione Generale per la Motorizzazione

Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA

Prot. 53343 /23.18.17

Roma, 24 NOV. 2006

Dott. Pio Bove
Via Ciornelio Sisenna, 36
00169 Roma

Oggetto: Accertamento dell'idoneità psicofisica alla guida di soggetti che hanno effettuato trapianto di rene.

Con nota del 25 settembre 2006 la S.V., in rappresentanza di varie associazioni di categoria interessate, ha posto l'attenzione sul ridotto periodo di validità delle patenti di guida dei conducenti che hanno subito un trapianto di rene, rispetto al periodo di validità ordinariamente previsto dall'art. 126 del codice della strada.

Al riguardo, occorre far presente che la normativa in materia è contenuta all'appendice II all'art. 320, lettera H, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. L'applicazione di tale norma è consentita dalla direttiva comunitaria in virtù del rimando alle disposizioni nazionali in materia di verifica dell'idoneità psicofisica dei conducenti di veicoli a motore stabilito all'allegato III della direttiva 91/4339/CEE e sancito dal punto 5 dell'allegato III del D.M. 40/T2003 laddove è specificato espressamente che: *"Le norme del presente allegato devono essere applicate in combinato disposto con il D.M. del 28 giugno 1996, così come modificato dal D.M. 16 ottobre 1998"*.

Alla luce del quadro normativo sopra richiamato, non può che prendersi atto che la patente di guida rilasciata a conducenti sottoposti a trapianto di rene, ai sensi della citata appendice II all'art. 320, non può avere validità superiore a due anni. Per poter estendere detto periodo di validità è necessaria una specifica modifica normativa, in mancanza della quale le commissioni mediche locali correttamente limitano il periodo di validità a due anni.

Il Direttore della Divisione
Dott.ssa Liliana Scarpato

FF